

Regolamento per la certificazione delle imprese che erogano attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

Rev.	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato
1	15/05/2023	Aggiornamento in seguito Esame Documentale ACCREDIA per estensione schema PRD - FGas Imprese	GdL	Vice Direttore Tecnico Ing. S. Barberini RQ Ing. M. Carlini	AD Dott. Arch. S. L. Giordano
0	17/11/2022	Prima Emissione	GdL	Vice Direttore Tecnico Ing. S. Barberini Ing. M. Carlini	AD Dott. Arch. S. L. Giordano

Indice

1. Premessa
2. Scopo e campo di applicazione
3. Documenti di riferimento
4. Definizioni
5. Processo di certificazione
6. Sospensione e revoca della certificazione
7. Trasferimento del certificato
8. Variazione del certificato da “Impresa individuale” a “Impresa” e da “Impresa” a “Impresa individuale”
9. Uso del certificato e dei marchi ISTITUTO GIORDANO e dell’Ente di Accreditamento.
10. Riservatezza e privacy
11. Reclami, ricorsi, e contenziosi
12. Condizioni contrattuali
13. ALLEGATO 1 Elenco delle apparecchiature/attrezzature che devono essere disponibili presso l’azienda che richiede la certificazione

1. Premessa

Questo “Regolamento di certificazione” è emesso coerentemente con i requisiti stabiliti nei documenti normativi di seguito specificati, e sono volte a determinare rigore operativo nelle regole e nelle procedure di certificazione, con l’obiettivo dell’imparzialità di applicazione.

Il presente regolamento, unitamente alle condizioni generali di contratto per la certificazione (CGC), hanno carattere contrattuale e contengono una serie di prescrizioni che regolano il rapporto fra l’Istituto e l’impresa richiedente per tutta la durata del contratto di certificazione e sono validi nelle revisioni vigenti e reperibili sul sito www.giordano.it.

Per una corretta e completa comprensione, queste regole vanno lette congiuntamente ai Documenti Normativi di riferimento.

2. Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento descrive e regola le modalità di certificazione delle imprese che erogano servizi di:

- installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra – Reg (UE) 2015/2067.
- installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento su apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra - Reg (CE) 304/2008.

Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuata nel luogo di produzione delle sopraccitate apparecchiature.

Nel presente documento sono descritte le azioni che debbono essere poste in essere e gli impegni che devono essere assunti sia da parte di Istituto Giordano sia da parte dell’impresa richiedente per quanto attiene lo specifico scopo di certificazione.

Le decisioni prese da Istituto Giordano, in merito alla certificazione, sono basate sulla valutazione di un insieme di evidenze oggettive.

Istituto Giordano assicura che le proprie attività sono svolte con obiettività, trasparenza ed indipendenza, evitando eventuali conflitti d’interesse, al fine di assicurare l’imparzialità del processo di certificazione.

L’accesso alla certificazione è aperto a tutte le imprese e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

L’applicazione del presente Regolamento è sottoposta a controlli da parte del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità di Istituto Giordano.

L’attività di certificazione descritta nel presente Regolamento è svolta in accordo ai requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”.

3. Documenti di riferimento

Le presenti regole si basano sui seguenti disciplinari tecnici, documenti normativi e legislativi:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”.
- Regolamento (UE) n° 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) N. 303/2008;
- Regolamento (CE) N.304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre n. 146/2018;

- Documento ACCREDIA, " Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146."
- CGC – Condizioni generali di contratto per la certificazione;
- Regolamenti e circolari ACCREDIA applicabili.

I documenti sopra citati sono applicabili nell'ultima edizione e/o revisione vigente; i documenti emessi da Istituto Giordano richiamati dal contratto di certificazione sono resi disponibili sul sito www.giordano.it o forniti su esplicita richiesta del richiedente; i regolamenti ACCREDIA sono reperibili sul sito www.accredia.it.

4. Definizioni

Si applicano le definizioni riportate nell'Art. 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 304/2008 e nell'art. 2 del DPR 146, 16 novembre 2018 ed in particolare si riportano i seguenti:

Impresa: Soggetto che a proprio nome e sotto la propria responsabilità eroga i seguenti servizi:

- Sola installazione
- Installazione con carica di gas
- Installazione, manutenzione assistenza riparazione smantellamento
Su apparecchiature ed impianti con presenza di F-Gas.

Impresa individuale: impresa in cui il titolare coincide con la persona certificata. La certificazione può essere rilasciata, mantenuta o rinnovata secondo un iter agevolato, a condizione che permangano i seguenti requisiti:

L'impresa:

- sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
- sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale;
- abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €.

Il titolare:

- sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale;
- sia certificato per le attività nelle quali l'Impresa individuale intende operare (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 304/2008).
- in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiarare di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
- rispetti i requisiti richiesti per la certificazione.

Fatturato specifico fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio.

Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata. Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Gas fluorurati ad effetto serra: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esfluoruro di zolfo (SF₆) nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

5. Processo di certificazione

5.1 - Presentazione della domanda e avvio dell'iter di certificazione

Istituto Giordano mette a disposizione di seguito informazioni dettagliate del processo di certificazione che segue iter diversi a seconda che il richiedente sia un'Impresa o Impresa individuale; al fine del rilascio della certificazione l'impresa dovrà predisporre adeguata documentazione che dovrà essere tenuta sotto controllo e conservata e in particolare fornire le seguenti evidenze:

- tipologia delle attività effettuate dall'impresa;
- l'elenco di persone fisiche certificate impiegate dall'Impresa (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DPR 146/2018 per le attività che richiedono la certificazione), in numero sufficiente a coprire il volume di attività previsto (per volume di attività previsto si intende il fatturato specifico che non comprende quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'Impresa

- abbia una persona certificata). È richiesto che almeno una persona sia certificata per la categoria I (il titolare in caso di impresa individuale);
- un elenco dove vengono riassunti idonei strumenti e attrezzature che sono disponibili per l'utilizzo e necessarie per svolgere le attività oggetto di certificazione; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabile), la garanzia del mantenimento della catena metrologica (vedere allegato 1);
 - apposite procedure e/o istruzioni operative (es. rif. Manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'Impresa);
 - modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

Istituto Giordano mette inoltre a conoscenza l'impresa dei costi associati al processo di certificazione tramite apposito tariffario (MOD1-2_FGAs) il quale viene accettato esplicitamente con la firma della domanda di certificazione; in particolare sono pubblicati i costi in merito ai seguenti servizi:

- presentazione della domanda di certificazione/rinnovo;
- esame della documentazione;
- effettuazione delle verifiche ispettive, con separazione tra quelle relative a: valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza rinnovo;
- spese extra (vitto, alloggio, spese auto);
- rilascio della certificazione.

Le **Imprese** che desiderino ottenere/rinnovare la suddetta certificazione devono essere preventivamente iscritte al Registro Telematico Nazionale e devono inviare a Istituto Giordano il documento "Domanda di certificazione/rinnovo MOD1-8FGAS" debitamente compilata, inviando, almeno, le seguenti informazioni/evidenze:

- nome dell'impresa;
- partita iva/codice fiscale
- attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (art.15 del DPR 146/2018)
- indirizzo dell'[unità locale](#) principale e delle eventuali sedi periferiche;
- norma/regolamento di riferimento;
- numero ed elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa corredato dai relativi riferimenti ai certificati e all'iscrizione al registro telematico nazionale;
- fatturato specifico relativo alle attività oggetto del presente regolamento (presunto in fase di certificazione iniziale)
- attestato del pagamento dell'importo previsto.

Le **Imprese individuali** che desiderino ottenere/rinnovare la suddetta certificazione devono essere preventivamente iscritte al Registro Telematico Nazionale ([come Impresa individuale](#)) e devono inviare a Istituto Giordano il documento "Domanda di certificazione/rinnovo MOD1-8FGAS" debitamente compilata, inviando, almeno, le seguenti informazioni/evidenze:

- nome dell'impresa;
- partita iva/codice fiscale
- attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale delle titolare (art.15 del DPR 146/2018)
- indirizzo dell'[unità locale](#) principale e delle eventuali sedi periferiche;
- norma/regolamento di riferimento;
- certificazione del titolare dell'impresa per la categoria I e relativo riferimento all'iscrizione al registro telematico nazionale (il titolare dovrà dichiarare di essere l'unica persona certificata che l'Impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione);
- fatturato specifico relativo alle attività oggetto del presente regolamento (presunto in fase di certificazione iniziale) che dovrà comunque essere inferiore a 200.000 €.
- attestato del pagamento dell'importo previsto.

Nota 1: si considera fatturato specifico quello relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'Impresa impieghi una persona certificata.

Nota 2: Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Nota 3: La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'Impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008).

Al ricevimento della domanda di certificazione, Istituto Giordano verifica la completezza della documentazione e le informazioni fornite, richiedendo ulteriore documentazione, qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini dell'accettazione della domanda.

Istituto Giordano invia all'impresa, per iscritto, la conferma di accettazione della domanda: la conferma d'ordine.

La domanda di certificazione firmata dall'impresa costituisce ordine.

La domanda di certificazione dell'impresa e la relativa accettazione da parte di Istituto Giordano formalizzano contrattualmente gli interventi che saranno espletati secondo il presente Regolamento.

L'Istituto Giordano nomina il gruppo di audit (sulla base dei requisiti definiti in sede di riesame) ed incarica un Valutatore Responsabile del gruppo (RGVI) per iniziare la procedura di certificazione, tale comunicazione viene inviata anche all'Impresa.

L'RGVI può richiedere, in modo formale, informazioni supplementari e/o modifiche al sopra menzionato incarico.

Riguardo ai nominativi del gruppo di audit, l'Impresa ha il diritto di chiedere la sostituzione di un valutatore o di un esperto; tale richiesta deve essere formulata per iscritto, entro cinque (5) giorni da quando l'Impresa riceve l'informazione. Il gruppo di audit sarà opportunamente modificato, se le obiezioni sono giudicate, di comune accordo, legittime.

La copia della documentazione presentata all'Istituto Giordano sarà conservata presso l'Impresa e mantenuta aggiornata in accordo alle procedure esistenti; tale copia verrà verificata e utilizzata dai valutatori dell'Istituto Giordano in occasione degli audit.

5.2 - Svolgimento delle visite e delle attività di audit

Il processo di certificazione comprende:

- a) la visita e l'eventuale rilascio della certificazione;
- b) le successive attività di sorveglianza annuale;
- c) visita e l'eventuale rinnovo della certificazione.

5.2.1 - Svolgimento delle visite e delle attività di audit

L'audit di rilascio/rinnovo della certificazione dell'Impresa comporta una valutazione della documentazione predisposta a supporto del servizio erogato, con particolare riguardo all'impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto, e alla dimostrazione che il personale abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessarie per svolgere le attività previste e le modalità di gestione dei reclami e dei ricorsi.

Il Responsabile del Gruppo di Verifica provvede a contattare l'Impresa con l'obiettivo di definire le date della verifica e trasmette alla stessa, con congruo anticipo, il Piano di Audit.

Istituto Giordano effettua l'audit di prima certificazione, della durata minima di 2 ore (esclusi i tempi di trasferimento) presso almeno una unità locale dell'Impresa, questo viene svolto secondo il metodo del campionamento ed è basato su interviste al personale, osservazione diretta delle attività svolte, esame di luoghi, strumentazione, attrezzatura, apparecchiatura, documenti e registrazioni, purché:

- 1) l'attività oggetto della certificazione sia la stessa per tutte le unità locali e l'impresa applichi lo stesso processo per tutte le unità locali;
- 2) nelle unità locali siano presenti processi e attività simili; nel caso di sottogruppi di le unità locali con attività simili, i criteri di campionamento possono essere applicati per ciascun sottogruppo di siti identificato;
- 3) le attività di gestione del sistema di controllo del processo siano gestite dalla **unità locale** dell'impresa;

Per eventuali non conformità rilevate in una singola unità locale durante gli audit, l'impresa deve valutare se le stesse sono relative a carenze imputabili a più siti e se del caso, deve adottare azioni correttive sia all'**unità locale principale** che agli altri siti produttivi.

Il tempo di 2 ore è applicabile per aziende fino a 10 persone certificate, sopra a tale numero i tempi di visita saranno incrementati di 2 ore ulteriori.

Durante l'audit, l'Impresa si impegna ad assistere gli ispettori e dovrà dare evidenza di quanto indicato al par. 5.1.

L'impresa, inoltre, deve consentire il loro accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della Certificazione, anche per l'intervista del personale coinvolto nelle suddette attività.

L'audit inizia con una riunione nella quale il responsabile del gruppo di audit (RGVI) presenta il gruppo, illustra ai rappresentanti dell'impresa la procedura di valutazione, precisa gli aspetti di riservatezza, stabilisce un canale ufficiale di comunicazione con la Direzione, fornisce i chiarimenti necessari circa il piano di audit e altri aspetti dell'audit, precisa la disponibilità delle risorse e delle attrezzature necessarie al gruppo di audit, precisa al gruppo di audit ed eventuali osservatori l'esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, di procedure per l'emergenza e la sicurezza, precisa i ruoli e comportamenti che l'impresa e il gruppo di audit, con eventuali guide e osservatori, sono tenuti a rispettare e descrive la procedura seguita da Istituto Giordano per la gestione delle non conformità e del loro trattamento, delle eventuali azioni correttive e dell'eventuale interruzione dell'audit (carenze particolarmente gravi o mancanza di implementazione).

L'audit viene condotto a fronte dei requisiti delle normative di riferimento e di eventuali criteri e/o linee guida tramite liste di riscontro che consentano di valutare il livello di conformità del richiedente ai suddetti requisiti.

L'Istituto Giordano si riserva la possibilità di effettuare audit presso eventuali fornitori a cui fossero affidati dei processi/servizi rilevanti rientranti nell'oggetto della certificazione.

Alla fine del suo lavoro, il gruppo di audit si riunisce per elaborare i dati raccolti e stabilire le conclusioni. Nel corso della riunione di chiusura dell'audit, alla presenza della Direzione dell'impresa, il RGVI informa l'impresa circa l'esito della stessa, fornisce i chiarimenti in merito ai risultati della valutazione avvertendo l'impresa che le evidenze raccolte nell'audit sono basate su un campione delle informazioni/documenti campionati, introducendo un elemento di incertezza e formalizza e consegna all'impresa il relativo rapporto comprendente le informazioni e le evidenze (anche quelle positive), e le eventuali non conformità distinguendo tra osservazioni, non conformità minori e non conformità maggiori che richiedono particolari attenzioni e che vanno gestite in modo particolare (vedi par. 5.2.3).

Nella riunione finale l'impresa ha la possibilità di formulare eventuali Riserve, osservazioni o suggerimenti relative all'operato del GVI ed al servizio svolto; tali riserve, osservazioni o suggerimenti possono essere formulate anche successivamente alla conclusione dell'audit ed inviate direttamente a Istituto Giordano, entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell'audit.

L'Impresa deve rendere disponibile l'attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018.

L'Impresa deve impiegare personale certificato, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto. A tale fine, l'Impresa deve indicare i nominativi e il numero di certificato del sopra menzionato personale.

L'impresa deve dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione le attrezzature, gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

L'impresa deve tenere un elenco delle attrezzature e degli strumenti con le necessarie istruzioni circa la loro manutenzione e taratura.

L'impresa deve disporre di procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa).

Al termine dell'audit è consegnato all'Impresa un **rapporto di audit**, sul quale sono riportati gli eventuali rilievi riscontrati suddivisi in: non conformità maggiori, non conformità minori e osservazioni; su questi rilievi l'impresa può indicare eventuali riserve e commenti; tali rilievi devono essere gestiti dall'Impresa (per ulteriori sulla gestione e classificazione dei rilievi vedere 5.2.3).

La competente funzione dell'Istituto Giordano, verifica il rapporto emesso dal gruppo di audit e, nel caso non vi appaia variazioni, lo conferma all'impresa; in caso contrario, le eventuali modifiche di contenuti, vengono opportunamente segnalate e motivate.

La certificazione non può essere concessa finché le eventuali Non Conformità Maggiori non siano state adeguatamente risolte e l'Istituto Giordano abbia accertato con esito favorevole, tramite apposito audit supplementare e/o esame di evidenze documentali, la correzione/chiusura delle stesse e l'attuazione ed efficacia delle relative azioni correttive; nel caso l'Istituto Giordano non sia in grado di verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive, entro 6

mesi dopo l'audit, l'Istituto Giordano esegue obbligatoriamente un'altra verifica prima di poter proseguire l'iter di certificazione e proporre il rilascio della certificazione. Analogo iter viene seguito nel caso di altri rilievi, la cui numerosità ed estensione, a giudizio dell'Istituto sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento (efficacia) del sistema e la conformità del prodotto/servizio realizzato/erogato ai requisiti applicabili/specificati. L'audit supplementare e/o l'esame delle evidenze oggettive, sono eseguite dal GVI ed i loro esiti sono verificati dalla competente funzione dell'Istituto Giordano e dal Comitato Tecnico.

Nel caso di Non Conformità minori, la certificazione non può essere concessa finché l'impresa non abbia notificato a Istituto Giordano le proposte e la pianificazione dei trattamenti e delle azioni correttive, e tali proposte e la relativa pianificazione siano state approvate dal Responsabile del gruppo di audit, e verificate dalla competente funzione dell'Istituto Giordano e dal Comitato Tecnico.

5.2.2 - Regole specifiche per imprese individuali:

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede audit di certificazione/rinnovo di tipo documentale, a condizione che:

L'impresa individuale:

- sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
- sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare a Istituto Giordano un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.

il titolare:

- sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- sia certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'"Impresa individuale" intende operare;
- in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiarare di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
- disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc...);
- dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
- in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta a Istituto Giordano il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, Istituto Giordano manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza a Istituto Giordano di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Il titolare della "Impresa individuale" deve fornire a Istituto Giordano la documentazione a supporto delle evidenze di cui sopra (compresa eventuale assenza di interventi) richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e comunque soggetta a verifica da parte di Istituto Giordano (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

5.2.3 – Classificazione dei rilievi

I rilievi rilevati all'impresa sono classificati in base alla rilevanza delle carenze riscontrate (livello/tipo NC e situazione specifica) e nel caso di non conformità rilevata, notificati tramite il modulo unificato MOD3-3.

I rilievi sono suddivisi e classificati come riportato di seguito (si riportano casi a titolo di esempio):

Non Conformità maggiori in caso di mancato soddisfacimento di un requisito che influenza la capacità di conseguire i risultati attesi, in particolare:

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti dei documenti normativi e legislativi di riferimento;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
- la presenza di un numero significativo di non conformità minori associate allo stesso requisito o elemento che potrebbero originare una criticità sistemica;
- una situazione tale da provocare una grave mancanza sulla capacità o responsabilità dell'organizzazione di assicurare la conformità dei propri prodotti/servizi.

Non conformità minore in caso di mancato soddisfacimento di un requisito che non influenza la capacità di conseguire i risultati attesi, in particolare:

- la parziale assenza di un elemento del processo che non influisce sulla capacità o responsabilità dell'organizzazione di assicurare la conformità dei propri prodotti/servizi;
- la mancata documentazione associata ad un processo a fronte del presente regolamento;
- la presenza di errori occasionali che richiedono interventi tempestivi e puntuali.

Osservazione in caso di situazioni non rientranti nei casi di non conformità ovvero ove non è necessaria una rapida chiusura dello scostamento rilevato e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia dei processi.

L'Impresa ha la responsabilità di definire e notificare a Istituto Giordano i trattamenti (correzioni) delle non conformità e le azioni correttive che intende intraprendere e la relativa pianificazione per approvazione, e di attuarle entro i termini stabiliti in funzione della classe della specifica non conformità, e riportati nel rapporto finale della verifica, nel rispetto dei criteri riportati di seguito:

Per i rilievi classificati come "**Non conformità**", entro 2 settimane l'Impresa deve definire e notificare i trattamenti e le azioni correttive che devono essere attuate entro e non oltre 3 mesi dalla data della conferma rilievi; la verifica, attuazione correzione ed azione correttiva e relativa efficacia potrà essere valutata tramite audit in campo e/o evidenze documentali da presentarsi, a giudizio di Istituto Giordano, entro 3 mesi o entro la verifica successiva.

Per i rilievi classificati come "**Osservazioni**" l'Impresa non è obbligata a definire ed attuare eventuali trattamenti (correzioni) e/o azioni correttive e/o azioni di miglioramento. Si raccomanda tuttavia un'attenta analisi delle osservazioni presentate al fine di prevenire l'insorgere di non conformità e/o di migliorare l'attuale sistema di gestione del processo.

Istituto Giordano si limita a verificare nella successiva verifica se, e come, l'impresa ha preso in carico tali osservazioni.

5.3 - Emissione del certificato

Alla positiva conclusione di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti, la competente funzione di Istituto Giordano prepara la proposta di certificazione che viene quindi sottoposta all'esame del Comitato Tecnico per la delibera di rilascio ed emissione del certificato di conformità ai requisiti indicati nei documenti normativi e legislativi di riferimento.

In caso di mancata concessione, Istituto Giordano notifica all'impresa le decisioni assunte e le eventuali azioni da intraprendere.

Il certificato viene rilasciato con data di emissione coincidente con quella della relativa delibera del Comitato Tecnico.

Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del certificato, Istituto Giordano inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale delle imprese certificate, le informazioni relative alle Imprese che hanno ottenuto detto certificato e le informazioni relative delle attività oggetto di certificazione.

Il certificato emesso contiene almeno: il nome dell'Organismo di Certificazione (Istituto Giordano S.p.A.), ragione sociale dell'Impresa e ubicazione della sede legale, numero di certificato, la dicitura "Impresa" o "Impresa individuale", lo scopo della certificazione (installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg oppure di impianti apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra a seconda del regolamento applicabile), le norme di certificazione applicabili, data della prima emissione, data di emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale o suo specifico delegato.

Il certificato sarà inserito da Istituto Giordano nell'apposita "area riservata" dell'impresa sul sito di Istituto Giordano, rendendolo disponibile per il download (le credenziali per accedere all'area riservata vengono inviate tramite E-mail all'impresa sottoscrivendo il contratto).

Il certificato riporta esplicitamente la data di emissione e di scadenza, la sua validità è subordinata agli esiti positivi delle verifiche di mantenimento e al pagamento delle stesse come previsto dal contratto.

5.4 - Validità e sorveglianza per il mantenimento del certificato

Il Certificato ha validità per un periodo di cinque (5) anni a partire dalla data in cui è stato emesso.

La validità del certificato è subordinata, oltre che al perdurare del rapporto contrattuale con Istituto Giordano, all'esito positivo delle verifiche di sorveglianza documentali annuali.

L'Impresa deve informare Istituto Giordano circa ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

5.4.1 – Sorveglianze documentali annuali

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale a partire dalla data della verifica iniziale.

Almeno 60 giorni prima della scadenza annuale Istituto Giordano trasmette una comunicazione all'impresa certificata per richiedere l'invio della documentazione di seguito indicata che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza.

L'impresa certificata deve inviare a Istituto Giordano una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 relativa a:

1. fatturato specifico degli ultimi 12 mesi relativo alle attività coperte da certificazione;
2. evidenza che l'impresa certificata abbia svolto interventi nel corso degli ultimi 12 mesi; in attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata può inviare una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. **NOTA:** qualora l'impresa certificata non abbia effettuato interventi durante gli ultimi 12 mesi, Istituto Giordano manterrà comunque il certificato in stato di validità. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.
3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nel corso degli ultimi 12 mesi, Istituto Giordano si riserva di effettuare il controllo della validità della certificazione delle persone fisiche, mediante consultazione del registro telematico;
4. elenco di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione di cui hanno disponibilità e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
5. i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
6. informazioni su eventuali reclami e/o ricorsi sulla esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi;
7. evidenze del pagamento delle relative spettanze per il mantenimento della certificazione.

In assenza parziale o totale della documentazione indicata ai punti precedenti, Istituto Giordano sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione sopra indicata, Istituto Giordano revocherà il certificato. L'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (presentazione domanda, ripetizione della verifica di certificazione, ecc.).

Per eventuali approfondimenti e/o gestione di segnalazioni (es. reclami e/o ricorsi), Istituto Giordano potrà comunque richiedere all'Impresa di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso l'[unità locale](#) e/o il luogo di intervento.

Entro 10 giorni lavorativi dal riesame della documentazione ricevuta, Istituto Giordano inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale delle imprese certificate, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione).

5.4.2 – Rinnovo della validità della certificazione

Al termine del periodo di validità, il rinnovo della certificazione dell'impresa avviene mediante una visita presso una unità locale dell'impresa.

Almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato, l'impresa dovrà richiedere il rinnovo.

La verifica in campo avverrà valutando i seguenti elementi:

1. fatturato specifico degli ultimi 12 mesi relativo alle attività coperte da certificazione
2. evidenza che l'impresa certificata abbia svolto interventi nel corso degli ultimi 12 mesi in attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata può inviare una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato.
3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nel corso degli ultimi 12 mesi,
4. la disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
5. le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
6. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Alla positiva conclusione di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti al 5.2, la competente funzione di Istituto Giordano prepara la proposta di rinnovo della certificazione che viene quindi sottoposta all'esame del Comitato Tecnico per la delibera di rilascio ed emissione del certificato di conformità ai requisiti indicati nei documenti normativi e legislativi di riferimento.

In caso di mancata concessione del rinnovo, Istituto Giordano notifica all'impresa le decisioni assunte e le eventuali azioni da intraprendere.

Il certificato viene rilasciato con data di emissione corrente coincidente con quella della relativa delibera del Comitato Tecnico.

Entro 10 giorni lavorativi dal rinnovo del certificato, Istituto Giordano inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale delle imprese certificate, l'esito degli accertamenti (rinnovo).

5.4.3 – Audit supplementari

Istituto Giordano si riserva inoltre il diritto, motivato per iscritto all'Impresa, di effettuare audit e/o controlli supplementari; ciò può avvenire, ad esempio, per:

- necessità emerse in fase di rilascio del certificato, o
- verificare l'attuazione e l'efficacia dei trattamenti (correzioni) delle non conformità e delle azioni correttive/preventive messe in atto dall'impresa, o
- ai fini del ripristino della validità del certificato a seguito di una sospensione, o
- a seguito di modifiche apportate dall'Impresa al processo e considerate rilevanti da Istituto Giordano, o
- verifiche a seguito di segnalazioni o reclami/ricorsi ricevuti ritenuti particolarmente significativi, relativi all'attività oggetto di certificazione in relazione al presente Regolamento.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Impresa, Istituto Giordano può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

Tutte le spese relative alle eventuali verifiche supplementari sono da considerarsi a carico dell'Impresa e contabilizzate come da tariffario MOD1-2_FGas; fanno eccezione le verifiche supplementari a seguito segnalazioni o reclami che saranno a carico dell'Impresa solo nel caso gli stessi siano ritenuti fondati da Istituto Giordano.

6. Sospensione e revoca della certificazione

Istituto Giordano può sospendere la certificazione all'Impresa al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

1. non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali compresi i regolamenti e documenti legislativi e normativi in essi richiamati;
2. esistenza di procedimenti giudiziari o amministrativi, verbali di illecito, reclami, contenzioni, ecc. aventi ad oggetto i requisiti cogenti del servizio erogato dall'Impresa;
3. mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento della certificazione;
4. mancato pagamento degli importi dovuti, a qualunque titolo, a Istituto Giordano.
5. rilievo di Non Conformità in numero elevato, mancato rispetto dell'attuazione della risoluzione delle non conformità e delle azioni correttive e, in generale, esito negativo delle verifiche ispettive;
6. assenza parziale o totale della documentazione richiesta in fase di sorveglianza documentale e trascorsi dieci (10) giorni successivi alla data di scadenza della sorveglianza annuale;
7. l'Impresa rifiuta o fa ostacolo agli audit (visite ispettive) entro i termini previsti;
8. l'Impresa rifiuta o fa ostacolo alla partecipazione agli audit, di osservatori dell'Ente di accreditamento o di Istituto Giordano
9. mancato rispetto delle scadenze temporali di sorveglianza;
10. formale richiesta da parte dell'Impresa.

La sospensione può essere annullata soltanto quando l'Impresa abbia risolto, in modo ritenuto soddisfacente da Istituto Giordano, le cause che ne hanno comportato il provvedimento di sospensione.

Prima di procedere al ripristino della Certificazione, Istituto Giordano si riserva di valutare l'effettuazione di verifiche documentali e/o presso l'Impresa al fine di accertare l'effettiva risoluzione delle problematiche precedentemente riscontrate; tutte le spese relative a tali verifiche aggiuntive sono a carico dell'Impresa certificata.

La durata massima di un provvedimento di sospensione è di sei (6) mesi trascorsi i quali la Certificazione viene revocata, fatto salvo che la certificazione non scada naturalmente prima.

La revoca della certificazione può avvenire anche in caso di richiesta da parte dell'impresa, o per cessata attività dell'impresa stessa, ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali.

I provvedimenti di sospensione, eventuale ripristino e revoca della certificazione vengono comunicati all'Impresa a mezzo PEC o altra modalità valida agli effetti di legge.

Le sospensioni, l'eventuale ripristino e le revoche delle certificazioni sono inserite per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, entro 10 giorni lavorativi dalle suddette decisioni.

L'Impresa che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

L'Impresa certificata non può far uso del/i certificato/i e sue/loro copie quando la certificazione stessa è stata sospesa o revocata.

7. Trasferimento del certificato

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad un'impresa, può essere perfezionato a condizione che il certificato in oggetto sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento, l'impresa deve inviare a Istituto Giordano la seguente documentazione:

- a) evidenza dello stato di validità del certificato verificato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b) dichiarazione dell'Organismo di Certificazione cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c) una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

Istituto Giordano al fine di reperire le informazioni necessarie per il trasferimento, ed in particolare per verificare la validità della certificazione, consulta l'organismo che l'ha rilasciata e richiede all'Impresa interessata al trasferimento le evidenze di cui sopra.

L'Organismo cedente, entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la dichiarazione circa la validità della certificazione, la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'Impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, Istituto Giordano emetterà un certificato, previo delibera del Comitato Tecnico, secondo quanto previsto al punto "5.3 Emisione Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all'Organismo cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l'Organismo cedente revocherà il certificato.

Il certificato emesso, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

8. Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa" e da "Impresa" a "Impresa individuale"

L'Impresa, che modifica il suo stato da "impresa individuale" a "impresa" e viceversa, dovrà almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, rivolgersi a Istituto Giordano per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "impresa" o "impresa individuale" rispettivamente.

A seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, si applicano i processi di cui al paragrafo 5 pertinente.

In caso di trasformazione da impresa individuale a impresa il processo di prevede, tra l'altro, la necessità di programmare ed effettuare la visita ispettiva presso l'unità locale dell'impresa.

In ogni caso il certificato emesso non è considerato come nuovo certificato.

9. Uso del certificato e dei marchi ISTITUTO GIORDANO e dell'Ente di Accreditamento.

Una volta ottenuto il certificato e per tutto il periodo di validità dello stesso, l'impresa può far riferimento ad esso nei propri mezzi di comunicazione, in internet, nelle proprie pubblicazioni, nella propria corrispondenza, nei biglietti da visita, ecc.. In ogni caso l'uso del certificato e/o del marchio deve essere tale per cui risulti chiaramente evidente il servizio a cui la certificazione è riferita, e per esempio non afferisca ai prodotti o processi o ad altri servizi in quanto questi non sono oggetto della presente certificazione Istituto Giordano.

L'impresa può fare detti riferimenti utilizzando copie integrali del certificato originale (purché esso rimanga leggibile) e/o riproduzioni del marchio Istituto Giordano.

Il marchio Istituto Giordano può essere ingrandito o ridotto in misura uniforme purché rimanga leggibile (dimensioni minime 30 x 9 mm), nel colore blu Istituto Giordano o bianco e nero.

Il marchio non può comunque essere usato su prodotti e loro imballaggi/confezioni né sulle informazioni di accompagnamento (sono considerate come informazioni di accompagnamento ciò che è disponibile separatamente, ovvero, facilmente separabile dal prodotto/imballaggio). È considerato come imballaggio/confezioni ciò che può essere rimosso senza che il prodotto venga disintegrato o danneggiato; le etichette di tipo o targhe di identificazione sono considerate parte del prodotto.

Eventuali dichiarazioni, apposte sull'imballaggio/confezione di un prodotto o all'interno delle informazioni di accompagnamento, che l'impresa possiede una certificazione non devono sottintendere in alcun modo che la certificazione afferisca a prodotti e/o processi e/o servizi diversi da quelli oggetto di certificazione.

Tali eventuali dichiarazioni devono comprendere riferimenti a:

- identificazione (per esempio marca o nome) dell'impresa certificata;
- il documento legislativo/normativo applicabile;
- l'organismo di certificazione: "Istituto Giordano S.p.A." e il numero del certificato.

L'impresa può utilizzare il marchio abbinato Istituto Giordano e Ente di Accreditamento purché ciò avvenga secondo le prescrizioni dell'Ente stesso riportate nel Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" (Vedere documento RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA", disponibile sul sito internet www.accredia.it), sintetizzate di seguito:

- il marchio dell'Ente di Accreditamento non può essere usato indipendentemente da quello Istituto Giordano;
- il marchio dell'Ente di Accreditamento può essere ingrandito o ridotto uniformemente rispettando le dimensioni minime e mantenendo il rapporto delle dimensioni rispetto al marchio Istituto Giordano;

- i simboli del marchio dell'Ente di Accreditamento e del marchio Istituto Giordano devono essere adiacenti;
- il marchio dell'Ente di Accreditamento può essere riprodotto nei colori ACCREDIA previsti o in bianco e nero;
- è consentito l'utilizzo del marchio dell'Ente di Accreditamento, congiuntamente a quello dell'Istituto Giordano, su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsivoglia documentazione tecnica afferente ai prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell'ambito del sistema di controllo dei processi certificato (ad esempio: veicoli commerciali, edifici, camici e tute di lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (esempio: macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc.).
- il marchio dell'Ente di Accreditamento, come il marchio Istituto Giordano in forma disgiunta o congiunta, non può essere usato in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto (es.: su dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE);
- il marchio dell'Ente di Accreditamento non può essere utilizzato in modo da lasciare intendere che l'Ente di Accreditamento abbia certificato o approvato il sistema di controllo dei processi aziendali, il prodotto o il personale dell'impresa certificata; o in altra maniera comunque fuorviante;

In tutti i casi in cui l'uso del certificato o dei marchi o il riferimento ad essi possa ingenerare errate interpretazioni e ogniqualvolta l'impresa non sia certa di farne uso in conformità al presente Regolamento, occorre richiedere autorizzazione a Istituto Giordano.

L'impresa deve immediatamente cessare di fare riferimento al certificato, al marchio Istituto Giordano e al marchio dell'Ente di Accreditamento:

- dopo la scadenza, la sospensione o la revoca della certificazione;
- in presenza di qualsiasi altra circostanza che possa condizionare negativamente il valore della certificazione.

Istituto Giordano controlla l'uso corretto del certificato e del/dei marchio/i in occasione degli audit. In caso di uso non corretto del certificato e/o del/dei marchio/i, Istituto Giordano intraprenderà le azioni necessarie che possono includere la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione della trasgressione, azioni legali.

10. Riservatezza e privacy

Istituto Giordano assicura che tutte le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa sono trattate in maniera strettamente riservata, fanno eccezione e si ritengono già autorizzate le eventuali informazioni fornite agli Enti di Accreditamento/Autorizzazione nel corso delle loro regolari attività di verifica per l'Accreditamento/Autorizzazione.

I documenti di proprietà dell'impresa acquisiti da Istituto Giordano correlati all'oggetto del presente Regolamento sono mantenuti da Istituto Giordano per tutto il periodo di validità del contratto e per almeno 10 anni (2 cicli di certificazione), salvo specifiche disposizioni più stringenti.

Per quanto non sopra specificato, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" nell'edizione in vigore.

11. Reclami, ricorsi, e contenziosi

Trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" nell'edizione in vigore.

12. Condizioni contrattuali

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento CGC - Condizioni Generali di contratto per la certificazione.

13. ALLEGATO 1 Elenco delle apparecchiature/attrezzature che devono essere disponibili presso l'azienda che richiede la certificazione
(rif. Circolare ACCREDIA DC 12-2020 del 05.06.2020)

N°	Strumentazione/Attrezzatura/Apparecchiatura	Obbligo di Taratura (*)
1	Utensileria varia Ad esempio: banco da lavoro con morsa, chiavi varie, mola a disco, seghetto a ferro manuale, carta vetrata, taglia tubi, ecc	<i>n.a.</i>
2	Stazione/Kit completa/o per brasatura (Reg. 2015/2067)	<i>n.a.</i>
3	Pompa per il vuoto e Misuratore di vuoto (vacuometro) (Reg. 2015/2067)	<i>n.a.</i>
4	Apparecchiatura per il recupero del refrigerante e dell'olio (Reg. 2015/2067)	<i>n.a.</i>
5	Bombole per lo stoccaggio e recupero del refrigerante (Reg. 2015/2067)	<i>n.a.</i>
6	Kit d'azoto completo di bombole, riduttori e manometri (Reg. 2015/2067)	<i>n.a.</i>
7	Indicatore di senso ciclico delle fasi (Reg. 304/2008 e Reg. 2015/2067)	<i>n.a.</i>
8	Gruppo manometrico (AP/BP) completo di connessioni flessibili di collegamento (Reg. 2015/2067)	<i>SI</i>
9	Pinza amperometrica e/o tester (Reg. 2015/2067)	<i>SI</i>
10	Termometro digitale comprese sonde a contatto (Reg. 2015/2067)	<i>SI</i>
11	Bilancia elettronica digitale (Reg. 304/2008 e Reg. 2015/2067)	<i>SI</i>
12	Strumenti di misurazione diretta per individuazione perdite (rif. art. 6 Regolamento (CE) n.1516/2007) ove applicabili: - Cercafughe elettronico con sensibilità di almeno 5 grammi all'anno (se applicabile) - Cercafughe di rivelazione all'ultravioletto (se applicabile) – no taratura - Cercafughe a spray/schiuma (se applicabile) – no taratura	<i>Solo cercafughe elettronico (**)</i>
13	Chiave dinamometrica (Reg. 304/2008)	<i>SI</i>
14	Carrello per trasporto bombole (Reg. 304/2008)	<i>n.a.</i>

(*) Per gli strumenti in obbligo di taratura non si accetta una frequenza di taratura superiore ai 36 mesi.

(**) Il cercafughe elettronico richiede una conferma metrologica ogni 12 mesi.